

POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B,2,2,2a) – “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19”

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE FSE ANNO 2021

Il Dirigente dei Servizi Sociali dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Innovazione Sociale RT n. 21750 del 30/12/2020 "POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19";

Considerato che la Giunta dell'Unione dei Comuni ha ritenuto opportuno gestire direttamente le risorse assegnate del progetto "Azioni di sostegno A-C-V" destinandole all'AZIONE 1 "Contributi per il pagamento dell'affitto" prevista dall'Avviso Pubblico della Regione Toscana;

Visto che la misura prevede un sostegno economico per il pagamento dell'affitto per coloro che possiedono i requisiti per l'accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione, come descritto nel punto 3 dell'Allegato A alla DGR. n. 402 del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98;

Vista la Deliberazione della Giunta n. 56 del 07/05/2021 avente per oggetto "Approvazione dei requisiti di ammissione e criteri integrativi di assegnazione dei contributi per il canone di locazione FSE - anno 2021."

RENDE NOTO

Che entro mercoledì 21 luglio 2021 i cittadini possono presentare domanda di accesso alle graduatorie per l'erogazione del contributo per l'integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431 e del Decreto Dirigenziale del Settore Innovazione Sociale RT n. 21750 del 30/12/2020 "POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.2.2.a) - Avviso "Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19".

ART.1 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

1. Il contributo per l'integrazione del canone di locazione POR FSE 2014-2020 è riservato ai nuclei familiari che, alla data di pubblicazione del presente bando o alla data di presentazione della domanda:

- **siano in possesso dell'Isee (ordinario o corrente) in corso di validità;**

2. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente nei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana e nell'immobile per il quale richiede il contributo;
- b) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di residenza. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali fornita dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a €. 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) valgono per tutti i componenti della famiglia anagrafica e non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di €. 25.000,00, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

d) valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

e) non superamento del limite di €. 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere c) e d);

f) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente. Il contratto deve essere regolarmente registrato, ed in regola con le registrazioni annuali, o depositato per la registrazione, ed avere ad oggetto la locazione di un alloggio adibito ad abitazione principale e corrispondente alla propria residenza anagrafica. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio. In alternativa alla registrazione il proprietario dell'immobile può aver optato per il regime della cedolare secca. È possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti di primo grado in linea retta ascendente (genitori) e discendente (figli);

g) essere in possesso di attestazione **ISE in corso di validità non superiore a euro 28.727,25**. La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando. Nel caso in cui alla scadenza del bando la DSU non risulti sottoscritta, la domanda verrà esclusa e non potrà essere sanabile neppure in sede di ricorso. La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario e/o corrente e deve essere completa in tutte le sue parti. Non verranno comunque accettate DSU prive dell'attestazione e le Dichiarazioni ISE riportanti annotazioni di omissioni e/o difformità.

Sulla base dei valori ISE e ISEE, attestati dalla certificazione e dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, si determina la collocazione nelle seguenti fasce:

Fascia A valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (€ 13.405,08);

incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B valore ISE compreso tra Euro 13.405,09 e Euro 28.727,25;

incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;

valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P.);

h) non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione

acquisita da tali soggetti nelle graduatorie del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

4. I requisiti di cui alle lettere c) e h) devono essere posseduti da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

1. Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo nei seguenti casi:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore. Il richiedente dovrà dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico che possono derivare da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino nella dichiarazione ISE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva l'aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia del documento di identità e attestazione ISEE in corso di validità.
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni;
- c) verifica da parte degli uffici del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

ART. 3 - CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, o depositato per la registrazione, e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori, salvo successivi ed eventuali adeguamenti intervenuti. In alternativa alle registrazioni annuali del contratto il proprietario deve aver aderito alla disciplina della cedolare secca. In tal caso dovrà essere prodotta copia della relativa dichiarazione, se la stessa non risulta già inserita tra le clausole contrattuali.

2. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

3. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VALIDITÀ

1. Le domande, compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Unione dei Comuni - scaricabili dal sito internet dell'Unione dei Comuni all'indirizzo web www.valtiberina.toscana.it - e sottoscritte dall'interessato con allegata una copia del documento di identità, dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana Via San Giuseppe n. 32 – 52037 Sansepolcro (Arezzo) con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda per l'assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione FSE anno 2021";

- mediante mail semplice, su indirizzo dedicato: contributisociale@valtiberina.toscana.it
- mediante PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: uc.valtiberina@pec.it

È possibile effettuare la compilazione della domanda, in caso di necessità, anche telefonicamente su richiesta:

- scrivendo alla mail contributisociale@valtiberina.toscana.it indicando nome, cognome, data di nascita e numero telefonico del richiedente;
- telefonando direttamente ai numeri 0575/730206; 0575/730235 e 0575/730236.

Le domande compilate telefonicamente, successivamente, dovranno essere sottoscritte secondo le modalità disposte dall'ufficio.

Solo in casi eccezionali, se non si dispone di alcuna possibilità di collegamento digitale, la domanda potrà essere consegnata a mano previo appuntamento concordato con l'Ufficio Sociale dell'Unione dei Comuni. Il cittadino dovrà presentare la domanda con un modulo già stampato e compilato e con tutte le copie degli allegati, **il personale incaricato si limiterà alla sola protocollazione del documento**. In tutti i casi il cittadino è tenuto a conservare la ricevuta di protocollo che permette di avere la certezza dell'effettivo invio della propria domanda e permette, al momento della pubblicazione della graduatoria, di verificare la propria posizione.

La sottoscrizione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

La consegna della domanda compilata, in tutte le modalità previste dal presente bando, dovrà avvenire entro e non oltre mercoledì 21 luglio 2021.

Il timbro apposto dall'ufficio protocollo farà fede ai fini del rispetto della scadenza del bando (**21/07/2021**), qualunque siano il mezzo e le modalità di spedizione utilizzati ivi inclusa la raccomandata A/R.

L'Unione per tramite di una commissione appositamente nominata, procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando.

2. Saranno formulate due graduatorie: una provvisoria e successivamente quella definitiva. Ogni graduatoria sarà articolata in due fasce: Fascia A e Fascia B. I concorrenti ammessi saranno inseriti nella fascia di appartenenza, secondo l'ordine decrescente della percentuale d'incidenza derivante dal rapporto canone/ISE.

3. La graduatoria, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano eventualmente conseguito lo stesso punteggio, sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio dell'Ente. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 15 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda. Se nei 15 gg. successivi alla pubblicazione non perverrà alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate dall'Ufficio di riferimento; a questa ultima valutazione seguirà l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

4. La graduatoria definitiva è valida fino al 31/12/2021.

5. Della collocazione o esclusione dalle graduatorie provvisorie e definitive non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. Pertanto, per verificare gli esiti della propria istanza, gli interessati dovranno consultare il sito internet dell'Unione dei Comuni.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda di partecipazione, **da compilarsi tassativamente in ogni sua parte**, dovranno essere allegati **a pena di esclusione**:

- **domanda di iscrizione al POR FSE 2014 – 2020 (allegato A);**
- **copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;**

- copia della DSU e della dichiarazione ISEE anno 2021;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato (comprese registrazioni annuali e/o dichiarazione cedolare secca);
- in caso di ISE 0,00 (zero) o inferiore al canone di locazione: autocertificazione attestante la fonte di sostentamento redatta ai sensi dell'articolo 2 del presente bando;
- copia delle ricevute di pagamento anno 2021. *Si precisa che l'Unione dei Comuni eroga il contributo ai beneficiari su presentazione di ricevute attestanti l'avvenuto pagamento attraverso strumenti tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno bancario non trasferibile e assegno circolare; l'eventuale pagamento in contanti dovrà necessariamente essere documentato da idonea ricevuta con marca da bollo da € 2,00. Le ricevute dovranno contenere: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, firma leggibile, oltre ad essere in regola con l'imposta di bollo. Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari contenenti le indicazioni predette.*
- eventuale copia provvedimento dell'autorità giudiziaria per la non disponibilità degli immobili di cui alla lettera c) articolo 1;
- nel caso in cui il richiedente sia percettore di Reddito/pensione di cittadinanza dovrà essere presentata apposita attestazione rilasciata dai competenti uffici INPS dell'ammontare complessivo della quota b) per l'anno 2021 di detto contributo destinato al sostegno alloggiativo e non cumulabile con altre fonti di finanziamento

ART. 6 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è così calcolato:

- per la **Fascia A**: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore dell'ISE del nucleo familiare, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- per la **Fascia B**: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore dell'ISE del nucleo familiare, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le misure di intervento di "Inclusione sociale e lotta alla povertà" previste dal progetto **Azioni di sostegno A-C-V**, tra cui il contributo affitto FSE, non potranno comunque superare complessivamente l'importo di € 3.000,00 per nucleo familiare.

2. L'erogazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. In ogni caso non potrà essere inferiore ad € 200,00, da rapportarsi al numero di mensilità per cui lo stesso è stato corrisposto.

3. La ripartizione delle risorse, secondo i criteri e le modalità sopra specificate, verrà effettuata successivamente all'assegnazione delle stesse.

6. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione e/o dalla data di attribuzione della residenza, se successive, fino al 31 dicembre 2021. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori ai 15 giorni.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

1. La graduatoria è valida per l'erogazione del contributo FSE relativo all'anno 2021.

2. L'inserimento in graduatoria non dà automaticamente diritto al contributo. L'Unione dei Comuni provvede alla liquidazione del contributo successivamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, nonché dell'effettivo

trasferimento delle risorse.

3. In caso di morosità, l'Unione dei Comuni ha la possibilità di erogare il contributo integrativo destinato al conduttore al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. È essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità.

4. I richiedenti (o gli eredi in caso di decesso del beneficiario) che saranno stati collocati nella graduatoria definitiva, dovranno presentare la copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione entro **il termine perentorio del 10 gennaio 2022, senza che gli uffici siano tenuti ad alcuna forma di sollecito.**

5. La mancata presentazione nei termini comporta l'esclusione dal beneficio; la mancata presentazione di alcune ricevute comporta la conseguente riduzione del contributo senza che all'Unione possa essere imputata alcuna responsabilità. Costituisce inoltre causa di esclusione dal contributo la mancata presentazione della ricevuta di pagamento della tassa annuale di registrazione e/o della dichiarazione del proprietario dell'immobile di opzione per il regime della cedolare secca. Costituisce altresì motivo di esclusione la non presentazione dell'attestazione rilasciata dall'INPS del calcolo della quota b) relativa al Reddito/pensione di cittadinanza per l'anno 2021.

6. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procederà come segue:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

7. Le economie derivanti da perdite, modificazioni dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controllo svolti dai competenti uffici, restano nella disponibilità dell'Unione dei Comuni fino ad esaurimento delle graduatorie.

ART. 8 - CASI PARTICOLARI

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato da presentare all'Unione dei Comuni entro lo stesso termine di presentazione delle ricevute di pagamento.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte dell'Unione dei Comuni circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE e fermo restando che l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

3. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.


ART. 9 - AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni previsti per la partecipazione al presente bando.

2. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ente procederà ad effettuare idonei controlli sulle informazioni autocertificate dal dichiarante e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

3. L'Unione dei Comuni trasmette agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza i nominativi relativi a casi particolari che si ritengono oggetto di una più attenta valutazione.

4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente



conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l'amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 10 - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Titolare del trattamento è l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, nella persona del Presidente, con sede in Via S. Giuseppe 32, 52037 Sansepolcro (AR), telefono: 0575/7301 ed email: protocollo@valtiberina.toscana.it

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

ART. 11 – UFFICIO COMPETENTE

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Sociale Dott.ssa Marida Brogialdi.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici: 0575/730206; 0575/730235; 0575/730236.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/98, alla L.R.T. 2/2019, al D.P.C.M. n. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, nonché alla D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020.

Il Dirigente del Servizio Sociale
dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Dott.ssa Marida Brogialdi